

# Contraffazione 3D

## LA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DIVENTA MENO CONTROLLABILE COME CAMBIA LA DOGANA

**U**na nuova mobilità delle idee che desta preoccupazione ma che suggerisce anche nuove strade per la tutela degli interessi delle imprese. Quale potrà essere in questo scenario il ruolo delle dogane? Sopprimere e dare la caccia ai disonesti oppure portarsi verso un nuovo paradigma dei controlli?

Le stampanti 3D possono essere liberamente acquistate in tutto il mondo. Al momento dello sdoganamento le si classifica nel codice HS 8477 59, che non subisce aggressioni sotto il profilo daziario (la media è intorno al 5%). Ad oggi, solo Cina ed Hong Kong prevedono un'integrazione del codice HS, nella propria nomenclatura, per le stampanti 3D. E analogamente subiscono trattamenti daziari generici (non specificamente rivolti al tipo di impiego) le materie prime (dalle plastiche alle polveri di metalli).

Come noto, con la locuzione "stampa 3D" ci si riferisce a mezzi di produzione additiva riconducibili a due principali tipologie<sup>1</sup>: sinterizzazione (che consente la creazione di oggetti a partire da qualsiasi materiale che possa essere ridotto in polveri) e deposizione (che consente di lavorare solo, oggi, con plastiche liquide o, in qualche caso, paste alimentari).

Il tema giuridico/economico più frequentato, anche nel recentissimo Seminario presso la Camera di Commercio di Verona<sup>2</sup> è quello, più immediatamente preoccupante, della contraffazione e della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, divenute più facili e meno controllabili: infatti, la stampa di un file ottenuto illecitamente da un server posto nell'ormai non più così oscuro *deep web* attraverso una stampante dal costo di 1.500 euro chiavi in mano, consente di creare oggetti che gli utenti dovrebbero acquistare, a costi elevati, dal produttore. Ma per la dogana, cosa cambia? In

Il tema giuridico/economico più frequentato, anche nel recentissimo Seminario presso la Camera di Commercio di Verona<sup>2</sup> è quello, più immediatamente preoccupante, della contraffazione e della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, divenute più facili e meno controllabili: infatti, la stampa di un file ottenuto illecitamente da un server posto nell'ormai non più così oscuro *deep web* attraverso una stampante dal costo di 1.500 euro chiavi in mano, consente di creare oggetti che gli utenti dovrebbero acquistare, a costi elevati, dal produttore. Ma per la dogana, cosa cambia? In



Fulvio Liberatore  
Presidente di Easyfrontier

che modo essa può contribuire ad una lotta contro tale forma di contraffazione? La dogana, in tutto il mondo, può intervenire solo ove vi sia un attraversamento fisico di confini, da parte di oggetti misurabili sul piano fisico, per quanto piccoli e occultati essi siano. Di converso, non ha potere (né capacità operativa) per intervenire su file posti in oscuri server remoti o presso le abitazioni e le sedi degli stampatori 3D. Ciò non vuol dire che i titolari dei diritti siano privi di protezione, anzi. Ma tale protezione non rientra nei compiti istituzionali e diretti delle autorità doganali.

Il problema che vogliamo qui sollevare è, piuttosto, legato al possibile impatto che una profonda ristrutturazione della Global Value Chain – come quello che le stampanti 3D e, in particolare, quelle che utilizzano la tecnologia di sinterizzazione – potrà avere sulla gestione delle protezioni daziarie e sulle barriere non tariffarie che con tanto affanno tutti i Paesi del mondo allestiscono con le più diverse giustificazioni (sicurezza delle persone e dell'ambiente, riduzione dei consumi) ma il cui scopo reale è quello di proteggere le imprese locali dietro regole che impediscano uno sfruttamento efficace dei margini competitivi presenti in ogni settore economico.


Infatti, adattando, con semplici (semplici industrialmente) operazioni di modifica nei file di stampa, i diversi componenti per le quali fos-

sero state escogitate, nelle diverse norme tecniche, limitazioni varie, i produttori potranno creare direttamente oggetti conformi alle regole in vigore nei diversi Paesi senza dover sottoporre i propri prodotti a fermi in dogana e a visite ispettive preventive.

La necessità di omologazione resterà ma essa potrà essere condotta senza la macchina inceppante della burocrazia doganale, tipicamente complice di tali limitazioni. E, dove la protezione sia stata affidata alle barriere daziarie, i dazi potranno essere legittimamente evitati, avvenendo la produzione dei componenti e degli oggetti direttamente nel Paese del cliente.

La prima obiezione è che già oggi si possono creare joint venture produttive in ogni Paese ottenendo lo stesso effetto: sì, ma i costi gravanti su tali operazioni industriali sono molto diversi. Infatti, una stampante “sinterica” (mi si perdoni lo spregiudicato aggettivo ma il contesto ci consente di violare qualche regola...) può costare intorno ai 150/200.000 dollari e non necessita altro che di una collocazione in un piccolo (40/50 m<sup>2</sup>) ambiente, di fonti di energia adeguate (ma meno impegnative di quelle richieste da altre tecnologie) e di una vigilanza minima. Un investimento che potrebbe essere condivisibile (tra più aziende magari operanti in settori di mercato diversi e non concorrenti), flessibile (stampanti di tal fatta

**Il rischio:  
cosa impedirebbe a un'azienda  
di inviare file 3D  
di oggetti embargati?**



possono produrre qualsiasi oggetto compatibile con la tecnologia di sintesi (3D printing), aggiornabile (spesso senza necessità di interventi locali), centralizzabile nei Paesi che utilizzano leve daziarie e barriere non tariffarie intense.

E la dogana, in questo scenario, cosa può fare oggi? La risposta è: nulla, secondo la normativa in vigore nei Paesi aderenti alla Wco (World Customs Organization). Infatti, l'intervento delle autorità doganali, per quanto mirato e articolato, è limitato ai prodotti che attraversano fisicamente i confini e non può estendersi a prodotti realizzati all'interno dei confini da essa difesi.

Ed ecco la sfida, duplice (e la riflessione), che riteniamo debba essere posta alle autorità doganali di tutto il mondo: al di là e oltre il commercio illegale di prodotti contraffatti, esiste il commercio di prodotti funzionalmente identici a quelli che si adeguano pedissequamente alla normativa restrittiva imposta in un determinato Paese ma che a tale normativa non si adeguano, per ragioni di costo e tecnologiche. Oggi, tali prodotti "alternativi" si importano attraverso le dogane, domani (subito...) potranno essere prodotti al di là di tali barriere, in centri competenti e, opportunamente ma non troppo onerosamente, attrezzati.

Le autorità doganali dovranno trovare soluzioni per impedire lo sviluppo di tali commerci che, se da un lato semplificano l'attività dei fabbricanti che operano sul mercato globale, dall'altro consentono a concorrenti molto decisi di oltrepassare senza reali rischi le barriere non tariffarie. E dovranno essere anche trovati punti di equilibrio laddove una barriera venga aggirata mediante la produzione pilotata remotamente di prodotti conformi e, soprattutto, quando una barriera tariffaria venga del tutto eliminata. Quali potrebbero essere le soluzioni

(sulle quali le imprese dovrebbero riflettere per poi proporre ipotesi compatibili con i propri interessi al Trade Contact Group e al Private Sector Consultative Group della Wco)? Innanzitutto andrebbe sollevata la questione dell'inefficacia, anzi, della controproduttività, delle barriere daziarie in generale, soprattutto quando poste nei confronti dei componenti di macchine e prodotti della meccanica: infatti, più si alzano le barriere tariffarie, più si stimola la ricerca di soluzioni che, alla lunga, possono superare le intenzioni dei legittimi detentori dei diritti sui prodotti realizzati con tecnologie di stampa 3D. Andrebbe poi valutata la possibilità di attivare monitoraggi e richieste di informazioni nel caso di importazione di prodotti per la stampa 3D, ossia macchinari e materie prime, se non altro per sapere dove e come verranno utilizzati.

Infine, si dovrebbe stimolare l'apertura di tavoli di confronto sulle barriere non tariffarie, meno orientati al protezionismo tradizionale e alle politiche dissuasive: oggi, ad esempio – e non voglio certo fornire suggerimenti dolosi – cosa impedisce ad un'azienda di inviare file per la stampa 3D di oggetti embargati verso alcuni Paesi (Iran, Federazione Russa etc.)? Ovviamente facendosi pagare per prestazioni riconducibili sì al trasferimento di tali oggetti ma in modo indiretto, sì da evitare di ricadere nelle disposizioni sanzionatorie.

La preoccupazione che abbiamo qui espresso sarà oggetto di ulteriore approfondimento anche nelle sedi istituzionali preposte (Wco e Ue) ma le nostre aziende dovrebbero essere ben consapevoli che, in un mondo del futuro presente come quello delineato dalla rivoluzione della stampa 3D, le sfide globali sono assai più veloci e pervasive di quanto possa apparire dall'esame dei soli aspetti più evidenti del fenomeno. □

L'intervento dell'attività doganale è limitato ai prodotti che attraversano fisicamente i confini, e non può essere estendibile a quelli realizzati al loro interno.

<sup>1</sup> Vedi l'intervento di Maurizio Sobrero, "L'avvento della manifattura additiva: sviluppi tecnologici e modelli di business" in *Stampa 3D*, a cura di Galli e Zama, Bologna, 2014". Il volume, collettivo, contiene interventi tutti di grande interesse per coloro che volessero esplorare l'evoluzione di tale tecnologia e i suoi impatti sotto il profilo, principalmente, giuridico ed economico.

<sup>2</sup> *Stampanti 3D: nuove prospettive di violazione?* - Camera di Commercio di Verona - 23 aprile 2015